COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

49.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CACCIATORE

INDICE

I	PAG.
roposta di legge (Discussione e rinvio):	
Beragnoli ed altri: Esclusione dei riven-	
ditori professionali della stampa perio-	
dica e dei librai dalla responsabilità	
derivante dagli articoli 528 e 725 del	
codice penale e dagli articoli 14 e 15	
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Mo-	004
dificata dal Senato) (1607-B)	631
PRESIDENTE 631, 633, 636, 637,	638
AMADEI LEONETTO	638
Beragnoli	636
CASTELLI 634, 635, 636,	638
GRANZOTTO	636
GUIDI	634
Mariana	635
Dan	636
	030
PELLICANI, Sottosegretario di Stato per la	637
grazia e la giustizia	
REGGIANI	633
	634
TAGLIARINI, Relatore 631, 634,	637

La seduta comincia alle 9,45.

PADULA, Segretario f.f., legge il processo verbale della seduta precedente. (E approvato).

Discussione della proposta di legge Beragnoli ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Approvata dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dal Senato) (1607-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Beragnoli, Guidi, Cataldo, Re Giuseppina, Giovannini, Coccia, Napolitano Luigi, Amasio: « Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

Come i colleghi ricorderanno la proposta di legge al nostro esame era stata approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 24 giugno 1970, e successivamente è stata modificata dal Senato.

L'onorevole Tagliarini ha facoltà di riferire sulle modifiche intervenute.

TAGLIARINI, *Relatore*. Il problema insito nella proposta di legge al nostro esame ha sempre occupato sia la dottrina che la giurispru-

denza, ma in modo particolare quest'ultima perchè la normativa degli articoli 528 e 725 del codice penale prevede dei delitti esclusivamente di dolo, i cui soggetti attivi sono costituiti da quell'insieme di persone che possono produrre, importare e detenere per il commercio o esporre per la vendita oggetti che abbiano carattere di oscenità.

I colleghi sanno meglio di me quali sono sempre state le difficoltà nello stabilire in sede giurisprudenziale il concetto di oscenità e la tendenza della dottrina a ridimensionare alcune espressioni della giurisprudenza certamente non idonee a soddisfare interessi che sono propri di una società matura e civile.

Il vero problema è sempre stato quello dell'affacciarsi del momento soggettivo, cioè del dolo nella commissione di questo reato. Il punto di partenza è stato dato non soltanto dagli autori e rivenditori, ma anche dai produttori e dai gestori di sale cinematografiche. Dal 1965 al 1967 si sono avute sentenze contraddittorie e non sufficientemente motivate.

Sostanzialmente si sono verificate diverse tendenze: una, di carattere generale, diretta ad accogliere un concetto del dolo visto non solo come volontà della condotta e dell'evento; un'altra, tradizionale, rivolta ad individuare il concetto del dolo come semplice volontà (in questo caso reato immateriale); infine una molto avanzata, portata avanti dalle corti di merito e soprattutto dal tribunale di Bologna. Con la sentenza del 5 novembre 1965 questo tribunale giunse ad affermare che i gestori delle sale cinematografiche (che ricevevano le pubblicazioni a scatola chiusa) non dovevano rispondere di questo reato perchè, in base alla comune prassi di distribuzione di questi beni, non era esigibile da loro un comportamento diverso che non fosse quello della proiezione dei film che si erano impegnati a mettere in circolazione.

Quest'ultima tesi, purtroppo, essendo molto avanzata non ha trovato fondamento giuridico perchè quel concetto di inesigibilità, tanto caro alla dottrina tedesca, trova degli ostacoli insuperabili nella sistematica dell'articolo 43 del nostro codice penale. Si è giunti così ad una posizione intermedia, accolta dalla dottrina, ma non seguita dalla giurisprudenza, posizione che tiene conto di entrambi gli aspetti della questione. In sostanza si tratta di vedere se questa volontà di produrre, pubblicare, eccetera beni che hanno caratteri di oscenità sia effettivamente una volontà diretta a ledere interessi che devono essere tutelati o se invece si tratti piuttosto di una forma di colpa impropria causata da una mancata sorveglianza su un certo tipo di attività commerciale, che per quanto riguarda l'oggetto in esame è del tutto avulso dalla competenza dei gestori, i quali non fanno altro che porre in circolazione dei prodotti.

Da questa dottrina e anche da qualche pronunciamento della giurisprudenza è sorta l'esigenza di adeguare la normativa legislativa.

Secondo il mio punto di vista è senz'altro da accogliere la formulazione che è stata già approvata da questa Commissione. Però dobbiamo partire da qui per vedere se le due estensioni di notevole rilevanza che sono state introdotte dal Senato siano su questa stessa linea, cioè se rispecchino quell'orientamento tecnico-giuridico che deve presiedere a scelte di questo genere. Ci si deve chiedere in sostanza se il ragionamento - che purtroppo risulta solo dalle schematiche osservazioni del senatore Zuccalà - posto a base di queste due estensioni (una soggettiva, relativa ai librai, una oggettiva, relativa all'estensione della legge 8 febbraio 1948, n. 47), sia giustificato da quegli stessi principî.

Devo dire che la modifica, introdotta dal Senato, relativamente all'esclusione della punibilità dei librai mi lascia alquanto perplesso, non sembrandomi del tutto giustificato paragonare agli edicolanti i librai ed alla stampa periodica quella non periodica, dovendosi ritenere che su questa i titolari delle librerie possano effettuare ed effettuino abitualmente un esame preventivo del contenuto.

D'altra parte chiunque di noi abbia avuto occasione di redigere delle pubblicazioni sa che su certi aspetti dell'opera il gradimento è vincolante.

Se per questo aspetto nutro delle perplessità, sull'altro, relativo all'esclusione della punibilità anche per il commercio di pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza o aventi contenuto impressionante o raccapricciante, sono dissenziente, trattandosi di ipotesi del tutto particolari per le quali non si giustifica un allargamento della normativa già approvata dalla nostra Commissione.

Il Senato, praticamente, ha detto nella stessa relazione che gli articoli 14 e 15, non avendo una loro autonomia giuridica, in quanto le fattispecie prevedono un collegamento quoad delictum anziché quoad poenam, necessitano di un collegamento ricettizio, perchè non si può svincolare la norma richiamata dalla norma richiamante. Basterebbe leggere attentamente questi due articoli per vedere come ci spostiamo nettamente dal campo della prevenzione generica, forse

fondata su concetti che col tempo mutano, qual'è quello della tutela del buon costume.

Ma quando ci spostiamo nel campo della sensibilità dei fanciulli e degli adolescenti, siamo di fronte ad un valore concreto che necessita di una reale collaborazione tra Governo e Parlamento al fine di venire incontro a tutti i problemi della delinquenza giovanile e soprattutto della devianza degli adolescenti. Le norme meramente repressive non servirebbero a nulla, ammesso che fossero costituzionali; occorrono dei provvedimenti di difesa sociale in favore di coloro che sono più deboli, dovendosi tra l'altro considerare il preminente interesse della tutela dei minori dalla stampa che incita alla violenza, all'omicidio e alla immoralità.

Questa esigenza, del resto, si trova in tutti gli ordinamenti; per la legislazione francese si tratta di un punto cardine. In sostanza, quando ci si trova di fronte a questa pericolosità e non si può intervenire con sistemi repressivi si deve ricorrere a questo tipo di difesa.

La forma potrebbe essere quella del reato ostativo con relative congrue sanzioni in funzione del principio di difesa sociale. Comunque a me pare rilevante l'obiezione giurisprudenziale che viene fatta alla prima di queste posizioni. Quindi resterebbe il nostro testo, salva la possibilità di configurare come nuova questa normativa; inoltre si ravviserebbe l'esigenza di procedere con una certa cautela.

Naturalmente questi problemi saranno risolti in maniera più organica quando si occuperemo della riforma del codice penale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dal Senato.

REGGIANI. Secondo me il fine che si propone questo provvedimento è giusto, però si sarebbe dovuto perseguire attraverso l'utilizzazione di una corretta pratica di polizia giudiziaria e di intervento da parte della magistratura, mentre è soprattutto questo tipo di intervento che è mancato sinora.

Per risolvere la questione in esame dobbiamo ricorrere non ai principî del nostro codice, ma ad una speciale leggina. Tutto questo, ripeto, per carenze da parte dell'autorità giudiziaria (specialmente del pubblico ministero). La nostra legislazione, infatti, affida alla magistratura il compito della sorveglianza preventiva sulle pubblicazioni, ma invece di ricorrere a sistemi che già esistono

e per sottrarre i rivenditori ad una ingiusta responsabilità penale siamo costretti a ricorrere ad una legge che si può definire di ordine speciale e categoriale. Questa è una constatazione molto malinconica.

Gli emendamenti preannunciati da parte democristiana, tendenti a ripristinare il testo trasmesso al Senato dalla nostra Commissione, non possono che trovarmi consenziente anche perché la situazione in buona parte è pregiudicata. Naturalmente gli emendamenti così come sono formulati sono molto discutibili, ma siccome noi ci troviamo di fronte ad una situazione che non riesco a condividere e a giustificare, dovendo registrare un dilagare incontrollato della stampa pornografica e di quella che riproduce avvenimenti criminali facendo l'apologia del sadismo, del masochismo e della delinquenza, e per quanto mi renda conto che il sistema è discutibilissimo sul piano tecnico, dichiaro che voterò contro le modifiche introdotte dal Senato.

RIZ. Pur trovandoci di fronte all'esame delle sole modifiche apportate dal Senato alla proposta di legge, io credo che la discussione debba investire degli aspetti più ampi che vanno al di là degli stretti limiti imposti dal regolamento della Camera.

In linea di massima sono propenso a condividere la seconda delle modifiche introdotte dal Senato, concernente l'esclusione della punibilità dei librai (seppure tutta la proposta di legge, nel suo insieme, mi lascia alquanto perplesso, in quanto essi, al pari degli edicolanti, tappezzano, con ostentato disprezzo della legge, i loro esercizi di vendita con immagini a volte veramente oscene).

Alcuni dubbi sorgono in relazione all'articolo 725, anche se la Corte costituzionale ha stabilito che ad integrarlo è sufficiente la colpa, mentre l'articolo 528, che colpisce colui che intenzionalmente distribuisce o espone al pubblico scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni, sembra creare un'anomala immunità per una determinata categoria che volutamente può tenere quella condotta senza essere punita.

Replicare che vi sono tante oscillazioni giurisprudenziali in proposito non è sufficiente, perchè se dovessimo abrogare tutti gli articoli del codice sui quali la giurisprudenza esprime pareri difformi non ci dovremmo certo limitare a quelli al nostro esame. E in questo senso intendo proprio riferirmi a quanto ha avuto modo di dire il relatore, portandoci dei precedenti verificatisi sia alla Camera che al Senato.

Vorrei inoltre osservare, anche se il nostro esame si deve limitare necessariamente alle modifiche provenienti dal Senato e malgrado io non fossi stato presente allorquando questa proposta di legge fu varata dalla Commissione giustizia, che noi siamo di fronte ad un fenomeno veramente preoccupante, derivante non tanto e non solo dalle pubblicazioni nazionali dichiaratamente oscene poste in vendita, bensì dalle numerose pubblicazioni estere che giornalmente arrivano alle edicole e alle librerie.

CASTELLI. Vorrei farle osservare, onorevole Riz, che le riviste e le pubblicazioni di cui parla provengono da canali di distribuzione diversi da quelli presi in esame dalla presente proposta di legge.

RIZ. Ma il primo comma dell'articolo unico parla esplicitamente di pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati! Dato quindi che non tutte le pubblicazioni provengono dai distributori autorizzati, approvando la disposizione proveniente dal Senato renderammo ancora più difficile l'accertamento delle responsabilità connesse alla diffusione di tali pubblicazioni. In sostanza si è detto che i giornalai si distinguono dai librai perchè hanno l'obbligo, per contratto di lavoro, di esporre le pubblicazioni che ricevono. Secondo me questo non significa che sono sottratti alle loro responsabilità perchè nessuno può essere obbligato a commettere un reato.

Una volta però che si ammetta la non responsabilità degli edicolanti bisogna ammetterla anche per i librai specialmente perchè, al momento attuale, la distinzione fra edicolanti e librai diventa sempre meno accertabile. Ripeto che io sono contrario ad ammettere questo principio, ma non vedo perchè, una volta ammesso, debba riguardare solo gli edicolanti.

Sempre per quanto riguarda l'emendamento preannunciato debbo dire che sono favorevole alla soppressione del riferimento all'articolo 14 della legge sulla stampa; anzi a questo proposito preannuncio che presenterò un mio emendamento poichè, pur essendo favorevole alla soppressione del riferimento dell'articolo 14, non ritengo opportuno eliminare anche il richiamo all'articolo 15.

MUSOTTO. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore: il meccanismo per il controllo delle pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza è lo stesso relativo alle altre pubblicazioni?

TAGLIARINI, Relatore. Sì, questo controllo lo deve esercitare il rivenditore di giornali.

GUIDI. A me sembra che si stia discutendo di nuovo sulle premesse di fondo di questo provvedimento. Anzi direi che ci troviamo di fronte ad un atteggiamento di resipiscenza da parte di quanti hanno approvato il testo del provvedimento nella sua prima stesura.

Praticamente il relatore, nella sua interessante illustrazione, è arrivato alla conclusione che, essendoci incertezza in dottrina e in giurisprudenza, spetti a noi legislatori l'indicazione dello strumento necessario. Nella questione che stiamo esaminando il dolo rappresenta l'aspetto più importante, sul quale si hanno diverse interpretazioni. Per quanto riguarda il problema della punibilità dell'edicolante oggi ci troviamo di fronte a diverse considerazioni da fare in relazione al modo con cui viene attuata la distribuzione delle pubblicazioni, per cui possiamo dire che l'edicolante non può esercitare nessun tipo di controllo. Se noi dessimo vita ad un certo tipo di normativa, finiremmo per colpire chi non pone in essere, nemmeno sotto il profilo della colpa, un'attività penalmente determinante.

La questione, secondo me, va posta in questi termini: colpire alla fonte. Ecco la ragione della soluzione adottata nell'articolo unico della proposta di legge al nostro esame, la quale indubbiamente fa riferimento ai normali canali di distribuzione non potendo spostare il discorso verso l'attività editoriale che è la maggiore responsabile di questo stato di cose.

Siamo assai lontani, purtroppo, da un'attività distributrice che vede l'addetto alla vendita di pubblicazioni intento a leggerle per apprezzarne il contenuto, siamo di fronte ad una realtà industriale in cui il rivenditore svolge un'attività meccanica che non possiamo certo riferire ad una valutazione preventiva e critica.

Ecco perchè, muovendoci da questa impostazione, noi coerentemente condividiamo le modifiche introdotte dal Senato pur potendo discutere la questione circa l'autonomia dei reati di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e pur potendo consentire con l'affermazione del relatore circa il riferimento quoad poenam del reato.

Per questo mi sembra di poter cogliere nel fondo una linea essenziale che ci eravamo dati e che, se percorsa correttamente, non può non portare ad estendere la normativa della proposta di legge alle ipotesi di cui ai citati articoli 14 e 15. Indubbiamente oggi siamo lontani dalla rozza impostazione di vent'anni or sono, quando si diceva che, ad esempio, la diffusione di certi scritti costituiva l'elemento scantenante di determinati reati; in realtà, se noi siamo coerenti, dobbiamo arrivare ad estendere la normativa non solo alle ipotesi di cui agli articoli 14 e 15, ma anche ai titolari e agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche.

In definitiva io ritengo di poter affermare che le modifiche introdotte dal Senato sono perfettamente coerenti con le deliberazioni già adottate dalla Commissione giustizia della Camera, e che le critiche sollevate nel dibattito odierno non trovano giustificazione altro che nel proposito di rimettere in discussione quelle deliberazioni; avverto però che il gruppo comunista non potrà non trarre le dovute considerazioni da siffatto atteggiamento.

CASTELLI. Desidero innanzitutto dichiarare che condivido, a nome del gruppo democratico cristiano, le valutazioni tecnico-giuridiche avanzate dal relatore e non commetterò in questa sede il reato di cattivo gusto di sostituirmi all'onorevole Tagliarini nel rispondere all'onorevole Guidi. Ciascuno ha il proprio compito, e il relatore ha chiaramente dimostrato, nella sua lucida relazione, di non aver bisogno di contributi esterni.

Ritengo a questo punto di dover fare delle valutazioni di natura politica rese inevitabili dall'intervento dell'onorevole Guidi. È certo forzare i termini della nostra posizione e fornirne un'interpretazione non rispondente alla realtà l'immaginare un nostro atteggiamento di resipiscenza od una volontà di procedere all'insabbiamento della norma.

Vorrei ricordare che l'approvazione di questa proposta di legge fu dovuta al voto determinante del gruppo della democrazia cristiana, devo respingere le indebite illazioni avanzate dall'onorevole Guidi, accollandomi le responsabilità derivanti da queste mie dichiarazioni.

Ricordo, più a me stesso che ai colleghi, che quando iniziammo la discussione di questo argomento ci trovammo di fronte a tre diverse proposte di legge (Beragnoli, Baslini e Montanti) e decidemmo di adottare come testo base la proposta di legge n. 1607, in quanto più rigorosa sotto un profilo tecnico-giuridico, anche se più limitata. Respingemmo tutti concordemente le tendenze ad una liberalizzazione eccessiva contenute nei testi Baslini e Montanti e ritenemmo di porre a

base della nostra formulazione due criteri: primo, che non si deve chiamare a rispondere in sede penale chi, per obbligo contrattuale, deve mettere in circolazione determinate stampe che arrivano attraverso i normali canali di diffusione; secondo, che non si può richiedere ad alcuno prestazioni a cui sia impossibilitato, e cioè, per gli edicolanti, l'esercizio di un controllo.

Il testo che ci viene proposto dal Senato amplia il settore di applicazione della normativa ad una categoria che non ha l'obbligo contrattuale di mettere in circolazione qualsiasi stampa, ma ha la facoltà di valutare la opportunità di introdurre sul mercato un certo tipo di pubblicazioni. Si sa che il dirigente di una azienda libraria viene spesso consultato dall'editore sulla opportunità di mettere in circolazione un dato libro. Il capoverso aggiuntivo approvato dal Senato provocherà inevitabilmente gravi conseguenze: si potrebbe arrivare all'apertura di sex shops, almeno cartacei.

Per questi motivi riteniamo che non sia accettabile la normativa che ci viene proposta dal Senato; riteniamo, inoltre, che nel testo della Camera non sussista la pretesa disparità di carattere costituzionale denunziata dal Senato. È ovvio che quando i librai esercitano una attività perfettamente analoga a quella dei rivenditori di giornali rientrano nell'ambito della norma da noi proposta e l'autorità giudiziaria si pronuncerà per l'inesistenza di responsabilità penali.

Desidero fare un'ultima osservazione: confesso di non riuscire a capire l'atteggiamento dell'onorevole Riz favorevole alla prima parte dell'emendamento da noi preannunciato e dissenziente per la seconda. Secondo noi è ben diverso chiedere all'edicolante di esaminare tutta la stampa che gli arriva, o chiedergli invece di esercitare questo compito solo nel caso in cui egli venda ad un minore della stampa destinata appunto ai minori.

Ritengo quindi di dover insistere nel richiedere il ripristino del testo iniziale, cioè del testo presentato dall'onorevole Beragnoli.

MUSOTTO. A me pare che il capoverso aggiunto dal Senato rientri nella logica della legge. Una volta ammessa la non punibilità per gli edicolanti in quanto la distribuzione avviene in un determinato modo, bisogna estendere questa non punibilità anche ai librai.

Non si deve però prescindere da un controllo che diviene sempre più necessario in questo seitore, anzi questo controllo va affi-

dato ad organi competenti. Naturalmente questo compito non lo può esercitare né il rivenditore di giornali, nè il libraio.

A mio avviso questa legge dovrebbe servire da incentivo per i necessari interventi in questo campo particolarmente delicato. Ritengo quindi accoglibile l'estensione proposta dal Senato perchè rientra nella logica della disposizione che abbiamo approvato.

PELLEGRINO. Ricordo ai colleghi che trattammo questa materia quando esaminammo la legge per la concessione dell'ultima amnistia. Da parte nostra proponemmo che il beneficio dell'amnistia fosse esteso anche a quei distributori di stampa e di film che erano incorsi nei rigori della legge. L'esame di questi emendamenti fu ripreso successivamente in Assemblea. L'onorevole Andreotti, prendendo la parola per una dichiarazione di voto, fece delle affermazioni che mi sembrano in contraddizione con quanto oggi sostengono i colleghi del gruppo democristiano.

L'onorevole Andreotti, nel motivare la posizione contraria ai nostri emendamenti, ebbe a dire (Atti Parlamentari, seduta del 19 maggio 1970, pagina 17773): « Signor Presidente, vorrei motivare brevemente il nostro voto contrario a questi due emendamenti. Di che cosa si tratta? La Commissione ha ritenuto di poter sgravare da una responsabilità il venditore di stampe, e in questo caso si tratta di stampe oscene o di stampe che rientrano negli articoli 14 e 15 della legge del 1948, cioè stampe particolarmente raccapriccianti o stampe tali da turbare in modo grave la sensibilità propria degli adolescenti. Il ragionamento della Commissione non è privo di fondamento, quando afferma che l'edicolante (e probabilmente anche il distributore) non è in condizione di mettersi a leggere quello che viene a lui portato e che in poco tempo viene poi distribuito. Sotto questo aspetto, forse meglio sarebbe riformare le leggi: ma in attesa di riformare le leggi, ha una sua validità la norma di clemenza dell'amnistia ».

CASTELLI. È esatto; solo che voi volete abolire non modificare la legge.

PELLEGRINO. Si tratta di raccogliere quella che è la posizione espressa dall'onorevole Andreotti che è il responsabile del vostro gruppo. Aggiungeva l'onorevole Andreotti: « Non altrettanta utilità hanno, a mio avviso, gli emendamenti dell'onorevole Pellegrino, giacchè il distributore e il venditore di film non può essere equiparato al venditore di

stampe ». E aggiungeva poco dopo: « Tornando al distributore di film, il suo non è un compito occasionale ».

Ho voluto ricordare questo episodio della nostra attività parlamentare per cogliere quella che a me sembra una contraddizione tra la posizione della democrazia cristiana, ieri, e quella di oggi dei colleghi di questa Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Beragnoli, primo firmatario della della proposta di legge in discussione. Ne ha facoltà.

BERAGNOLI. La mia assoluta ignoranza della materia giuridica non mi consente di intervenire in una così elevata disputa dottrinale, ma mi porta a svolgere delle semplici considerazioni pratiche, identiche a quelle che mi hanno spinto a suo tempo a farmi promotore della proposta di legge in esame. Tuttora sussistono in me le preoccupazioni che avevo allora e pertanto non posso fare a meno di riportare alcuni esempi pratici al fine di dimostrare come sia impossibile da parte dei rivenditori effettuare una seria critica sulle pubblicazioni loro distribuite. Ognuno di voi avrà notato come giornalmente arrivino nelle stazioni delle città e dei paesi pacchi di riviste che immediatamente vengono distribuite agli edicolanti. Come si può pretendere che essi effettuino un vaglio critico di ogni pubblicazione se ne ricevono a centinaia? Come si può ammettere che essi siano puniti in base alle leggi vigenti se basta la vendita di una copia sola a costituire il reato?

Per questo io raccomando vivamente l'approvazione delle modifiche intervenute, ritenendo che esse si inseriscano nello spirito della proposta di legge, tendente ad escludere la punibilità di chi è materialmente impossibilitato ad esercitare un controllo sulle pubblicazioni che vende con un faticoso ed onesto lavoro, ivi compresi i commessi delle librerie (oltre che i proprietari) che a maggior ragione, in qualità di semplici dipendenti, non possono essere puniti per aver esercitato un'attività lavorativa sulla quale non possono di fatto esercitare alcun controllo.

Più giusto sarebbe, a mio avviso, che la norma colpisse la fonte del commercio di pubblicazioni oscene o che istigano alla violenza, non chi le distribuisce per adempiere al suo lavoro.

GRANZOTTO. Il gruppo del PSIUP è contrario agli emendamenti presentati dai colleghi del gruppo democratico cristiano ed è

pertanto favorevole all'accettazione del testo del Senato in quanto considera che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento siano un coerente completamento al testo che noi approvammo sotto la spinta di una situazione che ormai stava allargandosi a causa degli interventi giudiziari nei confronti dei rivenditori di giornali e riviste. Si rendeva pertanto particolarmente necessario un provvedimento legislativo apposito che sanasse questa situazione.

Ritengo inoltre che questi emendamenti siano posti solo in senso formalistico, non tenendo conto di una realtà alla quale deve adeguarsi la norma di legge con provvedimenti che, anche se non rientrano nella sistematica formale tanto cara ai conservatori del diritto, provengono invece da quella che è una realtà sociale.

Ora, non v'è dubbio che i rivenditori di giornali, riviste e pubblicazioni varie si trovano di fronte alla situazione quasi monopolistica che caratterizza l'editoria italiana. Anche se possiamo ammettere che questa non sia esattamente la situazione in cui si trovano i librai, dobbiamo dire che esiste quasi una posizione di monopolio.

Dell'intervento dell'onorevole Reggiani credo che si possa raccogliere la prima parte relativa al giudizio sul comportamento della magistratura. È necessario concretizzare interventi a monte della intera questione della circolazione delle pubblicazioni, non si può esercitare una azione punitiva nei confronti dei rivenditori di giornali e di libri se non vi è controllo dell'autorità giudiziaria.

Per queste considerazioni dichiaro di essere favorevole al testo che vi viene proposto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche apportate dal Senato.

TAGLIARINI, Relatore. Ho fatto riferimento alla problematica relativa al dolo perchè rappresenta il nucleo della questione. Le nostre attuali considerazioni non sono di resipiscenza, desideriamo solo mettere in evidenza le difficoltà in cui si sono trovati i giudici proprio in merito alla questione del dolo. Come diceva l'onorevole Guidi poco fa, è ingiusto far rispondere una persona per colpa laddove questa dovrebbe rispondere per dolo.

Per quanto riguarda i diversi interessi tutelati dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, occorre vedere quali sono gli interessi tutelati in una maniera diversa. È evidente che qui vi può essere una scelta

politica. A questo proposito non mi pare che le dichiarazioni fatte dall'onorevole Andreotti circa la questione riguardante questi articoli possano essere interpretate come una estensione della non punibilità verso altre categorie, come quella dei librai. Anche qui vi può essere una scelta politica in relazione ad una funzione sociale.

Non credo, infine, che la proposta di legge come era stata approvata dalla nostra Commissione sarebbe negativa; secondo il nostro punto di vista sarebbe negativa l'estensione che è stata fatta dal Senato.

PELLICANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il provvedimento in oggetto evidentemente si riferisce agli edicolanti, almeno nelle intenzioni dei presentatori della proposta di legge. Le preoccupazioni espresse dall'onorevole Riz che attraverso questa legge gli edicolanti possano importare direttamente le pubblicazioni non esistono perchè (per regolamento interno) le importazioni vengono fatte solo dai distributori.

A mio avviso, inoltre, l'estensione fatta dal Senato rientra nella logica del provvedimento, mentre gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Castelli farebbero sorgere diverse preoccupazioni. Quali sono le pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza? Quelle che lo dichiarano espressamente o quelle che finiscono nelle mani dei ragazzi e degli adolescenti? Cioè l'edicolante dovrebbe preoccuparsi delle pubblicazioni che sono destinate all'infanzia o all'adolescenza, mentre ciò è arbitrario. Se non è in grado di fare questa valutazione per la stampa in genere, è mai possibile che lo possa fare per la stampa specializzata?

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castelli, Lospinoso Severini, Maria Eletta Martini e Maria Cocco hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo unico, già svolti nel corso della discussione sulle linee generali:

Sopprimere, al primo comma, le parole: « e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

Sopprimere il capoverso.

L'onorevole Riz ha presentato il seguente emendamento già svolto nel corso della discussione sulle linee generali:

Sostituire, primo comma, le parole: « e degli articoli 14 e 15 » con le parole: « e dell'articolo 15 ».

CASTELLI. Io condivido la valutazione che è stata fatta dal Presidente circa l'inutilità dell'illustrazione degli emendamenti, già implicitamente svolti in sede di discussione generale; chiedo però la parola per fare riferimento sia all'articolo 41 che all'articolo 92, commi quarto e quinto, del nuovo Regolamento della Camera.

Ho ascoltato attentamente l'intervento dell'onorevole Pellegrino, il quale ha riportato alcune dichiarazioni dell'onorevole Andreotti nella disperata ricerca di una nostra contraddizione. Ricordando un noto verso di Rimbaud: « Ciascuno ha veduto quello che ha creduto », vorrei osservare che ci troviamo invece di fronte a mio avviso, ad una conferma delle tesi che noi sosteniamo in questo momento.

La legge 8 febbraio 1948, n. 47, è imperfetta e, a nostra giudizio, suscettibile di essere modificata; ecco perciò l'opportunità, nell'attesa, dell'amnistia; non possiamo però accettare che la legge venga annullata in un settore fondamentale della sua applicazione.

Pertanto, ove la Commissione non ritenesse di rimeditare sul problema, noi saremo costretti a chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento, non potendo accettare che venga surrettiziamente abrogata la normativa penale concernente le pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza.

AMADEI LEONETTO. Credo che si potrebbe venire incontro alle preoccupazioni del-

l'onorevole Castelli se, con un ordine del giorno, la Commissione all'unanimità chiedesse al Governo di impegnarsi a provvedere all'apprestamento dei mezzi necessari per combattere la pornografia e per provvedere ad un'opera di effettivo controllo.

CASTELLI. A questo punto sarebbe necessario sospendere i nostri lavori per qualche giorno allo scopo di raggiungere un accordo. Da parte nostra non vogliamo ulteriormente drammatizzare la questione, ma non vogliamo nemmeno giungere ad una approvazione frettolosa della proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Giorgio Spadolini

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO